



Decisione relativa alla gestione di un concorso scolastico in Italia sponsorizzato dalla Commissione europea (1724/2021/FA)

Decisione

Caso 1724/2021/FA - Aperto(a) il 26/10/2021 - Decisione del 26/10/2021 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Egregio sig. X,

Nel mese di settembre 2021, Lei ha sporto denuncia, a nome di Suo figlio, all'ufficio del Mediatore europeo contro la Commissione europea e la sua rappresentanza in Italia. Lei non è soddisfatto dal modo in cui la Commissione ha monitorato un concorso scolastico sponsorizzato da quest'ultima, insieme al Parlamento europeo, in Italia.

Il concorso è un'iniziativa coordinata da un professore universitario italiano che invita studenti di scuole superiori a realizzare un video promozionale sul tema dell'Europa ed ha come premio un viaggio a Bruxelles. Lei sostiene che i video vincitori non hanno rispettato le regole del concorso per quanto riguarda la durata, il copyright e le lingue. Lei ritiene inoltre che gli organizzatori del concorso non abbiano pubblicato la graduatoria finale, come richiesto nel bando di concorso. Lei si è rivolto alla Commissione esprimendo le Sue preoccupazioni, ma non è soddisfatto dalla risposta ottenuta.

Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni che mi sono state fornite, ho deciso di chiudere la mia indagine con la seguente conclusione:

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea in questo caso.

Il ruolo della Mediatrice si limita a garantire che la Commissione abbia trattato la Sua denuncia in modo ragionevole e in linea con il suo ruolo di sponsor del concorso. La Mediatrice non è abilitata a compiere nuovamente la valutazione fatta dalla commissione esaminatrice.

Come spiegato dalla Commissione europea nella lettera dell'8 settembre 2021, la Commissione non è direttamente coinvolta nell'organizzazione del concorso. I video sono valutati da una commissione esaminatrice indipendente, che comprende membri del personale della Commissione e del Parlamento europeo in Italia, oltre a professori universitari. Come indicato



nel bando di concorso, la valutazione fatta dalla commissione esaminatrice è insindacabile.

Notiamo che, nella sua lettera, la Commissione ha risposto a tutti gli argomenti da Lei sollevati in relazione alle potenziali irregolarità nella selezione delle squadre vincenti.

La Commissione ha spiegato che superare la durata richiesta per i video non costituisce un motivo di esclusione. La commissione esaminatrice gode di discrezionalità nella conciliazione di considerazioni sulla lunghezza dei video con altri elementi. Per quanto riguarda il presunto materiale coperto da copyright, ci affidiamo alle conclusioni della Commissione secondo cui le immagini in questione erano conformi alle norme di copyright. La Commissione ha anche sottolineato che la mail sull'uso delle lingue si limitava ad esprimere una preferenza e non costituiva una condizione obbligatoria. Per quanto riguarda la graduatoria finale, la Commissione ha spiegato che la commissione esaminatrice aveva deciso di limitare la sua pubblicazione alle squadre vincenti per evitare confronti superflui e scoraggiare i partecipanti che avevano ricevuto una valutazione bassa.

Consideriamo che la risposta della Commissione alla Sue preoccupazioni sia adeguata e ragionevole.

Sulla base di quanto sopra, non c'è niente che indichi che la Commissione non abbia agito in linea con il suo ruolo di sponsor.

Comprendo che questa decisione La deluderà. Spero tuttavia che trovi utili queste informazioni [1].

Distinti saluti.

Tina Nilsson Capo dell'unità Gestione dei casi

Strasburgo, 26/10/2021

[1] Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati sul

<https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707>.